



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA COMPONENTE DOTTORALE E TITOLARI DI CONTRATTI DI RICERCA



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA
COMPONENTE DOTTORALE E TITOLARI DI CONTRATTI DI RICERCA**

INDICE

Art. 1 – Definizioni e compiti	3
Art. 2 – Composizione.....	3
Art. 3 – Presidente, vicepresidente e segretario/a	4
Art. 4 – Convocazioni e adunanze	4
Art. 5 – Accesso alle informazioni.....	5
Art. 6 – Disposizione finale	5



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA
COMPONENTE DOTTORALE E TITOLARI DI CONTRATTI DI RICERCA**

Art. 1 – Definizioni e compiti

1. La Consulta della componente dottorale e titolari di contratti di ricerca è un organo collegiale con funzioni consultive in tema di politiche organizzative, gestionali e formative di dottorandi/e e di titolari di contratti di ricerca.
2. In particolare la Consulta esprime parere in merito a:
 - a) modifiche dello Statuto di Ateneo;
 - b) modifiche al Codice etico;
 - c) piano strategico pluriennale di Ateneo adottato dal Senato accademico con riferimento alla sua influenza sulle politiche di gestione delle scuole di dottorato e dei contratti di ricerca;
 - d) disciplina delle attività didattiche e scientifiche rivolte a dottorandi/e e a titolari di contratti di ricerca;
 - e) regolamento in materia di accesso ai servizi di dottorandi/e e di titolari di contratti di ricerca;
 - f) regolamento per i contratti e gli assegni di ricerca di cui alla Legge 240/2010 e ss.mm;
 - g) regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca e regolamenti dei singoli Corsi di dottorato.
3. La Consulta può formulare autonome proposte, mozioni o richieste per quanto riguarda:
 - a) attività di dottorandi/e e di titolari di contratti di ricerca;
 - b) accesso ai servizi da parte di dottorandi/e e di titolari di contratti di ricerca;
 - c) valutazione dell'attività formativa delle scuole di dottorato;
 - d) condizioni di svolgimento delle attività di ricerca dei titolari di contratti di ricerca;
 - e) tutela di dottorandi/e e di titolari di contratti di ricerca rispetto a situazioni di mobbing, molestie e straining.
4. La Consulta si impegna a prendere in considerazione istanze ed esigenze manifestate da dottorandi/e e titolari di contratti di ricerca, così come da tutti coloro che svolgono attività di ricerca o di supporto alla ricerca con una posizione non strutturata.

Art. 2 – Composizione

1. La Consulta è composta:
 - a) da un/a componente eletto/a da e tra gli/le iscritti/e a ciascun corso di dottorato avente sede amministrativa presso l'Università di Trento;



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA
COMPONENTE DOTTORALE E TITOLARI DI CONTRATTI DI RICERCA**

- b) da un/a componente eletto/a da e tra i/le titolari di contratti di ricerca per ciascuna struttura accademica di Ateneo. I titolari di contratti di ricerca sono le ricercatrici e i ricercatori post doc a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della L. 240/2010, i/le titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 79/2022, i/le titolari di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010 nel testo vigente dopo la data di entrata in vigore della L. 79/2022
2. In caso di cessazione di un/una componente, lo/la stesso/a viene sostituito/a con il/la primo/a dei/delle non eletti/e per la durata residua del mandato.
 3. In caso di assenza di non eletti/e, non si procede alla sostituzione. Se la numerosità complessiva della Consulta scende sotto ai/alle 20 componenti, l'organo decade e si indicano nuove elezioni.
 4. Il mandato della Consulta è di due anni.

Art. 3 – Presidente, vicepresidente e segretario/a

1. La Consulta elegge al suo interno un/a Presidente, che rappresenta, convoca e presiede l'organismo, e un/a Vicepresidente che sostituisce il/la Presidente in caso di indisponibilità.
2. A ogni seduta il/la Presidente nomina il/la Segretario/a, responsabile della redazione del verbale.

Art. 4 – Convocazioni e adunanze

1. Il/La Presidente stabilisce l'ordine del giorno e convoca la Consulta tramite messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno dieci giorni. Il preavviso può essere ridotto fino a quattro giorni in caso di convocazione d'urgenza.
2. La Consulta è altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti, specificando il punto o i punti da trattare. In tal caso, il/la Presidente convoca la Consulta per una data non successiva a venti giorni dalla presentazione della richiesta o, nello stesso termine, comunica ai richiedenti le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.
3. La convocazione deve indicare esplicitamente i diversi argomenti all'ordine del giorno e le modalità di partecipazione alla seduta, secondo le regole previste dal Regolamento generale di Ateneo.
4. Dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli assenti giustificati, che abbiano



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA
COMPONENTE DOTTORALE E TITOLARI DI CONTRATTI DI RICERCA**

trasmesso al/la Presidente una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo.

5. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
6. La Consulta si riunisce almeno due volte all'anno

Art. 5 – Accesso alle informazioni

1. La Consulta può accedere alle informazioni e ai documenti amministrativi già in disponibilità dell'amministrazione che siano necessari all'assolvimento del proprio mandato istituzionale, fatti salvi i diritti di riservatezza con particolare riferimento alla tutela dei dati sensibili e giudiziari. L'accesso si esercita mediante richiesta scritta rivolta all'ufficio competente, che deve essere riscontrata con tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni, anche con modalità telematiche.

Art. 6 – Disposizione finale

1. La convocazione della prima seduta della Consulta verrà effettuata dal membro più anziano entro 15 giorni dalla approvazione degli atti delle elezioni. Nella stessa seduta, verranno eletti il/la Presidente e il/la Vicepresidente.